

Caccia e pesca

Piazza della Libertà. 3

52100 Arezzo

Telefono +39 0575 392262

+39 0575 392425

E-Mail: acapecci@provincia.arezzo.it Sito web:www.provincia,arezzo.lt

C.F.

80000610511

P.IVA

00850580515

Prot. n. 680 30 /42.23.00.02

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 1 3 APR. 2011 UFFICIO PROTOCOL



Arezzo,

1 2 -04- 2011

### COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI

Via C. A Dalla Chiesa n. 12 52100 Arezzo

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO 52043 Castiglion Fiorentino

> AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI FOIANO della CHIANA 52045 della Chiana - AR

> > WWF-ITALIA

Nucleo Provinciale di Arezzo Via J. Kennedy n. 20 52100 AREZZO

OGGETTO: Trasmissione Decreto del Presidente n. 62 del 11.4.2011 "Istituzione area d'interdizione nelle immediate vicinanze di un nido di cicogne in Loc. Porto di Foiano della Chiana.

Si trasmette per opportuna conoscenza il Decreto del Presidente della Provincia in oggetto,

Distinti saluti

II SEGRETARIO GENERALE Dott. Gapfiele Chianucci



# N° 62 del 1 1 APR. 2011 pagina 1

Prot. N. 68934, 42-23.00.02

Arezzo

1 1 -04- 2011

OGGETTO: Istituzione area di Interdizione nelle immediate vicinanze del nido di cicogne-canale maestro -loc. Porto di Foiano della Chiana.

# IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

PREMESSO che le Direttive comunitarie, ed in particolare la Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE, impongono agli Stati membri di: garantire la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli Habitat di interesse comunitario; promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento delle ricerche attuate.

CONSIDERATO che da alcuni giorni, sulla sponda dei canale Maestro, nelle immediate vicinanze dell'abitato di Foiano della Chiana, sulla sommità di un traliccio di media tensione, è in atto la nidificazione di una coppia di cicogne bianche della specie "Ciconia ciconia".

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n°119 del 23/04/2010 con il qual si istituiva un'area di interdizione nelle immediate vicinanze del nido di cicogne-canale maestro –loc. Porto di Foiano della Chiana per il periodo aprile-agosto 2010.

**CONSIDERATO** che la Cicogna bianca rientra tra le specie elencate nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE per cui sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione.

VISTO, in particolare, l'art. 5 della sopracitata Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE, il quale stabilisce che:

- fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di cui all' articolo 1,che comprenda in particolare il divieto:
  - d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative degli obiettivi della presente direttiva;

CONSIDERATO che la Provincia di Arezzo nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui al D.lgs 267/2000; tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, tutela e protezione della fauna selvatica, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità.

VISTA la Legge 11/2/1992, n. 157: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTO, in particolare, l'art. 21 comma "o" ("Divieti") della sopracitata Legge Regionale n. 3 del 12/1/1994 e successive modifiche, il quale stabilisce che è vietato a chiunque :



### 

N°

del

pagina

a 2

prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche' disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli.

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 12/1/1994: - "Recepimento della Legge 11/2/1992, n. 157" - e successive modifiche:

VISTO, in particolare, l'art. 38 comma 3 ("Soccorso di fauna selvatica in difficoltà") della sopracitata Legge Regionale n. 3 del 12/1/1994 e successive modifiche, il quale stabilisce che:

Per motivi di protezione della fauna selvatica minacciata da operazioni colturali, gli enti pubblici richiedono l'intervento del personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni;

PRESO ATTO che, nelle immediate vicinanze del sito di nidificazione, transitano e sostano numerose persone per vedere e fotografare la coppia di cicogne;

RITENUTO che tale attività, rappresenta un forte disturbo l'attività riproduttiva della suddetta specie;

RITENUTO opportuno di istituire un'area di interdizione a mezzi e persone del raggio di 50 metri dal traliccio interessato dalla nidificazione:

RITENUTO opportuno che l'interdizione rimanga in vigore fino a quando verranno meno le condizioni che l'hanno originata e cioè la trasmigrazione definitiva dei volatili prevista presumibilmente nel mese di Agosto 2011.

RITENUTO altresì di perimetrare tale area con appositi cartelli.

RITENUTO opportuno di consentire comunque:

- l'accesso ai proprietari dei fondi che sono interessati dal sito di nidificazione;
- il transito nella pista ciclabile situata nell'altra sponda del canale.

ASSISTITO dal Segretario Generale della Provincia di Arezzo:

### ORDINA

DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa, l'istituzione; in località Porto di Fuiano della Chiana; di un'area di interdizione a mezzi e persone del raggio di 50 metri dal traliccio interessato dalla nidificazione;

DI STABILIRE che l'interdizione rimanga in vigore fino a quando verranno meno le condizioni che l'hanno originata e cioè la trasmigrazione definitiva dei volatili prevista presumibilmente nel mese di Agosto 2011.

DI STABILIRE di consentire comunque:



## Decrease Presidente Provincia di Arazza

Nº

del

pagina

3

l'accesso ai proprietari dei fondi che sono interessati dal sito di nidificazione;

il transito nella pista ciclabile situata nell'altra sponda del canale.

DI STABILIRE la perimetrazione della suddetta area con appositi cartelli

DI STABILIRE che ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 ai sensi delli'art. 58 comma "q" della Legge Regionale n. 3 del 12/1/1994 e successive modifiche

DI INCARICARE il Servizio Caccia di questo Ente di inviare copia del presente atto al Sindaci di Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino e ai Corpi di Polizia.

Il Segretario Generale (Dott **GUOWA**nucci)

Il Presidente

(Roberto Valsa)